



Psicologi e fattura elettronica: il punto sul nuovo obbligo in vigore dal 1 gennaio 2019

Premessa

Con la presente si forniscono alcune indicazioni sulla introduzione del nuovo obbligo di emissione della fattura elettronica in vigore dal prossimo 1° gennaio 2019 con particolare riferimento agli psicologi liberi professionisti. Esula dalla stessa invece la trattazione degli aspetti tecnici e informatici del nuovo obbligo. Si sottolinea inoltre come alla data di stesura della presente siano ancora in corso di approvazione alcune fonti normative.

I principali documenti normativi di riferimento:

- ⇒ Legge n. 205/2017 (legge di bilancio 2018)
- ⇒ D.L. 119/2018, DDL 886 e successivi emendamenti
- ⇒ Bozza legge bilancio 2019
- ⇒ Risoluzione 64/E del 14/9/2018

Indice trattazione della presente informativa:

1. Psicologi liberi professionisti **obbligati** alla fatturazione elettronica (a partire dall'1/1/2019) **o parzialmente esonerati** in caso di effettuazione di operazioni sanitarie (per il solo 2019)
2. Psicologi liberi professionisti **esonerati** dall'obbligo di fatturazione elettronica
3. Cenni sul nuovo regime forfetario: modificate i requisiti di accesso e di permanenza nel regime
4. Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 64/E del 14/9/2018: cenni all'eliminazione del vincolo triennale di permanenza nel regime fiscale scelto per opzione
5. Fatturazione elettronica nei confronti di Enti Pubblici (FatturaPA)

1. PSICOLOGI LIBERI PROFESSIONISTI OBBLIGATI ALLA FATTURAZIONE ELETTRONICA O PARZIALMENTE ESONERATI IN CASO DI EFFETTUAZIONE DI OPERAZIONI SANITARIE

La Legge n. 205 del 2017, legge di bilancio 2018, modificando l'art. 1 del D. Lgs. 127/2015 ha reso obbligatoria a partire dal 1° gennaio 2019 la fatturazione elettronica anche per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato.

La fattura elettronica diventa obbligatoria pertanto, oltre che per le operazioni con la Pubblica Amministrazione per le quali l'obbligo vige fin dal 2015 (*vedi punto 5 della presente informativa*), anche per le operazioni tra imprese (B2B Business To Business) e tra imprese e privati (B2C Business To Consumer).

Pertanto, nel caso di specie, **anche per gli psicologi liberi professionisti**, sia che questi esercitino l'attività nei confronti di persone fisiche-consumatori finali che nei confronti di soggetti



diversi da questi (p.es. società, cooperative, studi professionali, strutture sanitarie ecc.), sorge l'obbligo di emettere fattura elettronica per i propri compensi professionali (*cosiddetto ciclo attivo*). Parallelamente sorge l'obbligo anche di ricevere le fatture di acquisto di beni e servizi dai propri fornitori in formato elettronico (*cosiddetto ciclo passivo*).

La normativa prevede alcuni *esoneri* dall'obbligo che sono trattati nel successivo punto n. 2 della presente informativa.

Per assicurare la corretta esecuzione di tutte le fasi necessarie all'adempimento (*compilazione, trasmissione, ricevimento e conservazione del documento elettronico*) è necessario dotarsi, oltre che di un supporto hardware (PC, tablet o smartphone) e di un collegamento internet, anche di un apposito programma software che non sempre potrebbe essere necessario installare sulla propria postazione se fosse previsto l'utilizzo direttamente online.

Attualmente ci si può avvalere delle seguenti opzioni:

- del software messo a disposizione *gratuitamente* dall'Agenzia delle Entrate previa registrazione sul sito e il rilascio delle password di accesso;
- dei software appositamente creati da operatori informatici commerciali presenti nel mercato;
- del software che il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili mette a disposizione dei clienti dei consulenti-commercialisti iscritti all'Albo.

La fattura elettronica, oltre ai consueti elementi obbligatori previsti dalla normativa in campo iva, dovrà contenere il nuovo elemento "codice destinatario", codice alfanumerico di 7 cifre che rappresenta l'indirizzo telematico dove vengono recapitate le fatture elettroniche e che dovrà essere fornito dal proprio cliente. Se il cliente invece è una *persona fisica-consumatore finale* nel campo codice destinatario andrà sempre riportato un codice rappresentato da 7 zeri "0000000". Pertanto il cliente persona fisica del professionista non dovrà fornire allo stesso ulteriori elementi rispetto a quelli che vengono finora forniti (dati anagrafici e codice fiscale). Come anche riportato nella guida dell'Agenzia delle Entrate la fattura nel formato elettronico sarà resa disponibile alla *persona fisica-consumatore finale* in un'apposita area di consultazione riservata sul sito dell'Agenzia stessa accessibile previa richiesta di credenziali. In ogni caso è importante che il professionista consegni al proprio cliente una copia, anche cartacea, del documento ricordandogli che la fattura originale è quella elettronica e che potrà consultarla e scaricarla dalla sua area riservata del sito dell'Agenzia delle Entrate.



Esonero parziale dall'obbligo di fatturazione elettronica per il solo 2019

E' stato recentemente approvato dalla Commissione Bilancio del Senato un **emendamento** alla bozza di legge di bilancio 2019 (*emendamento che alla data di stesura della presente informativa non ha ancora completato l'iter di approvazione definitiva*) secondo il quale si introduce, *per la sola annualità 2019*, l'esonero dall'obbligo di fatturazione elettronica a favore dei soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria (e quindi anche gli psicologi liberi professionisti) limitatamente alla sole fatture i cui dati sono inviati al STS.

Allo stato attuale, e previa approvazione definitiva dell'emendamento, si ritiene pertanto che gli **psicologi liberi professionisti**:

- ⇒ al pari di altri soggetti che effettuano prestazioni sanitarie, **siano esonerati** dall'obbligo di fatturazione elettronica per le sole prestazioni professionali per le quali sono obbligati all'invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria e al momento per il solo anno 2019;
- ⇒ **non siano esonerati** invece dall'obbligo di fatturazione elettronica per le prestazioni sanitarie che non devono essere inviate al STS, ovvero per quelle svolte nei confronti di soggetti diversi dalle persone fisiche (p.es. società, cooperative, studi professionali, strutture sanitarie ecc.);
- ⇒ **non siano esonerati** dall'obbligo di fatturazione elettronica per tutte le prestazioni di natura non sanitaria (p.es. attività di formazione e docenza e per tutte quelle prestazioni in campo psicologico di natura non sanitaria come p.es. a solo titolo indicativo prestazioni



in ambito di psicologia del lavoro, dello sport ecc.);

- ⇒ **non siano esonerati** dall'obbligo di ricezione e conservazione delle fatture elettroniche di acquisto emesse dai propri fornitori (*ciclo passivo*) anche in presenza di esonero totale dalla fatturazione elettronica attiva (fatture emesse) per le operazioni per le quali vige l'obbligo di invio dei dati al STS.
- ❖ Testo emendamento approvato dalla Commissione Bilancio del Senato il 26/11/18: "Per il periodo di imposta 2019 i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, sono esonerati dall'obbligo di fatturazione elettronica con riferimento alle fatture i cui dati sono inviati al Sistema Tessera Sanitaria....."

2. PSICOLOGI LIBERI PROFESSIONISTI ESONERATI DALL'OBBLIGO DI FATTURAZIONE ELETTRONICA

La normativa attualmente in vigore **esclude** dall'obbligo di fatturazione elettronica sia dal lato del ciclo attivo (fatture emesse) che dal lato del ciclo passivo (fatture ricevute):

- ⇒ I contribuenti titolari di partita Iva che si trovano nel **regime forfetario** (commi 54-89 dell'art. 1 Legge 190/2014 e successive modifiche come riportato al seguente punto 3);
- ⇒ I contribuenti titolari di partita Iva che si trovano nel **regime dei minimi** o regime di vantaggio (commi 1 e 2 dell'art. 27 D.L. 98/2011).

L'esclusione opera a monte, indipendentemente dalla tipologia di attività esercitata (sanitaria, non sanitaria p.es.), per il solo fatto di applicare uno dei regimi sopra menzionati.



Con riferimento al regime forfetario si fa presente che la bozza di legge di bilancio 2019 (che ancora non ha concluso il suo iter di approvazione) introduce modifiche sui requisiti di accesso e di permanenza nel regime che saranno in vigore a partire dal 2019. Si rimanda alla lettura del *successivo punto 3* che tratta le novità del regime.

3. CENNI SUL NUOVO REGIME FORFETARIO: REQUISITI DI ACCESSO E DI PERMANENZA NEL REGIME

La bozza del disegno di legge di bilancio 2019 prevede importanti modifiche al regime forfetario di cui alla legge 190/2014, alcune maggiormente agevolative altre più restrittive.

In particolare a partire dall'1/1/2019 è previsto:

- In senso migliorativo:
 - ⇒ Un **nuovo limite di ricavi o compensi** per l'accesso al regime che viene innalzato ad € 65.000 (possono accedere al regime forfetario i contribuenti che nell'anno solare precedente abbiano percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori ad € 65.000 -



fino al 31.12.2018 tale limite è di € 30.000);

- ⇒ Rimozione della causa di **esclusione del sostenimento di spese non superiori ad € 5.000 lordi annui per l'impiego di lavoratori** (ovvero si può accedere al regime forfettario anche in presenza di sostenimento di spese per l'impiego di lavoro superiori ad € 5.000);
 - ⇒ Rimozione della causa di **esclusione del limite del costo complessivo dei beni strumentali ad € 20.000** (ovvero ora si può accedere al regime forfettario anche in presenza di un costo complessivo dei beni strumentali al 31.12 dell'esercizio precedente al lordo dell'ammortamento superiore ad € 20.000);
 - ⇒ Rimozione della causa di **esclusione secondo la quale non potevano accedere al regime i soggetti che nell'anno precedente avevano conseguito redditi di lavoro dipendente o assimilato superiore ad € 30.000** (ovvero ora si può accedere al regime forfettario anche se si percepiscono nell'anno precedente redditi di lavoro dipendente o assimilato, p.es. pensioni, superiori ad € 30.000);
- In senso peggiorativo:
 - ⇒ È precluso l'accesso al regime forfettario a coloro che abbiano percepito reddito da lavoro dipendente o assimilati e che esercitino attività di impresa o professionale prevalentemente nei confronti anche di uno dei datori di lavoro dei due anni precedenti;
 - ⇒ È precluso l'accesso al regime forfettario a coloro che siano titolari di quote di partecipazione in società a responsabilità limitata ancorchè non si sia esercitata l'opzione per la trasparenza. L'accesso al regime forfettario è ora quindi precluso alle persone fisiche titolari di partecipazione in tutte le società di persone e associazioni professionali di cui all'art. 5 del Tuir e in tutte le società di capitali di cui all'art. 116 del Tuir.



E' importante verificare attentamente il possesso di tutti i nuovi requisiti di accesso sia da parte dei soggetti attualmente nel regime semplificato che potrebbero ora avere, a differenza del passato, i requisiti per accedere a tale regime, sia da parte dei soggetti che già applicano tale regime ma che potrebbero dal 2019 non avere più i requisiti per permanerci. Inoltre è importante ricordare come nella valutazione della scelta se applicare o meno il regime forfettario, oltre a tutte le valutazioni di convenienza di solito effettuate, si aggiunge anche l'esonerazione dalla fatturazione elettronica.

4. RISOLUZIONE AGENZIA DELLE ENTRATE N. 64/E DEL 14/9/2018: CENNI ALL'ELIMINAZIONE DEL VINCOLO TRIENNALE DI PERMANENZA NEL REGIME FISCALE SCELTO PER OPZIONE

Con la Risoluzione n. 64/E del 14 settembre 2018 l'Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in relazione all'accesso al regime forfettario previsto dalla Legge 190/2014 (legge di stabilità 2015).

Per i soggetti che hanno optato per il regime semplificato, non essendone obbligati, e che quindi sono in possesso dei requisiti necessari per l'accesso al regime forfettario, non rileva il vincolo triennale di permanenza nel regime semplificato opzionato. Rimane solo la presenza della sanzione per l'omessa comunicazione nella dichiarazione Iva del regime di determinazione dell'imposta ovvero del regime contabile adottato, violazione sanabile con l'istituto del ravvedimento operoso.

Pertanto tutti i professionisti, che avevano per scelta, negli esercizi precedenti, optato per il regime



semplificato, a partire dall'1/1/2019, qualora in possesso dei requisiti, possono transitare al regime forfettario se ritenuto conveniente indipendentemente dall'avvenuto compiuto triennio dall'esercizio dell'opzione.

5. FATTURAZIONE ELETTRONICA NEI CONFRONTI DI ENTI PUBBLICI (FATTURAPA)

L'obbligo di fatturazione elettronica nei confronti degli Enti Pubblici, introdotto già dal 2015, non prevede innovazioni rispetto alla sua formulazione originaria.

Pertanto tutti gli psicologi liberi professionisti, indipendentemente dal regime fiscale applicato (forfettario, minimo o semplificato) se devono fatturare prestazioni nei confronti di una pubblica amministrazione (enti locali, scuole pubbliche, altri enti pubblici ecc.) sono tenuti ad emettere sempre **fattura elettronica PA** secondo la procedura e i sistemi all'uopo previsti (<https://www.fatturapa.gov.it/export/fatturazione/it/strumenti.htm>), diversi da quelli adottabili per le fatture elettroniche di nuova introduzione emesse nei confronti di soggetti diversi dalle pubbliche amministrazioni ed in vigore dall'1/1/2019.

Per ulteriori informazioni inviare una mail all'attenzione del Direttore CNOP:
Dott.ssa Simona Clivia Zucchett, direttore@psy.it